



**Ai sensi dell'art. 817 del c.c. sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, pertanto la simulazione di un vincolo di pertinenza al fine di ottenere un risparmio fiscale va inquadrato come abuso di diritto; Cassazione del 30.11.2009 n. 25127.**

Con **Sentenza del 30 novembre 2009 n. 25127**, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che “ **la simulazione di un vincolo di pertinenza**, ai sensi dell'art. 817 c.c., **al fine di ottenere un risparmio fiscale va inquadrato nella più ampia categoria dell'abuso del diritto** ”.

**Ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa**

», basandosi «sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra».

**La prova dell'asservimento pertinenziale «che grava sul contribuente**

(quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata)

**deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico**

. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.

- [Corte di Cassazione Sentenza del 30 novembre 2009 n. 25127](#)

## **Definizione di pertinenza dell'abitazione principale**

Giovedì 19 Marzo 2015 15:27

---